

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 settembre 2020, n. 235  
**Revoca provvedimento di inammissibilità - PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Sava per la struttura denominata "Centro diurno demenze Chia srl" con sede in Sava, alla Via Chiesa n. 3, di titolarità della Care Health individual assistance srl (C.H.I.A. srl) ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL TA di n. 1 centro diurno non autosufficienti**

#### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

*"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4: (...) e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*

*(...) continuano ad applicarsi*

*relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi*

*sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;*
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

*7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.*

*7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”.*

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), comma 3 che: “In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);

“In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)

*g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; ( ).”.*

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 5/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di*

compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1". Con Pec del 03/01/2020, il Comune di Sava, a seguito di istanza presentata da Care health individual assistance ( C.H.I.A. srl) ha richiesto parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di un di centro diurno non autosufficienti denominato "Centro diurno demenze Chia srl" con dotazione di n. 30 posti allegandovi la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale/o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR 4/2019;
- Contratto di comodato immobile uso commerciale del 10/05/2016;
- Richiesta di permesso di costruire del 13/05/2016 prot. N. 0011987 per cambio di destinazione d'uso da civile abitazione a centro socio educativo e riabilitativo per Alzheimer (art 60 ter) opere interne, installazione vano ascensore, modifiche dei prospetto e relativi elaborati progettuali (TAVOLE E1, E2, E3);
- Relazione tecnico illustrativa e Dati tecnici del 18/04/2016;
- Provvedimento autorizzativo unico n. 34/20106 del 21/12/2016;
- Attestazione Certificazione, rilasciata dal Responsabile Suap del Comune di Sava, di assimilabilità del PAU n. 34/2016 al PDC di cui all'art 10 e seguenti del DPR n 380/2001 e ss mm ii;
- Segnalazione certificata per agibilità prot. N. 0012573 del 17/06/2018;
- Certificazione prot. N. 190 del 03/01/2020 di conformità del Centro diurno demenza CHIA srl alle norme urbanistico/edilizi.

In sintesi il Comune di Sava in data 21/12/2016 rilasciava, a seguito di richiesta di permesso di costruire prot. N. 0011987 del 13/05/2016 presentata dal Sig. Chianura Andrea, amministratore unico della Care Health individual assistance srl, provvedimento autorizzativo unico n. 34/2016 per le opere di "cambio di destinazione d'uso da civile abitazione a Centro socio educativo e riabilitativo per Alzheimer (art 60 ter) opere interne, installazione vano ascensore, modifiche e prospetti", da realizzarsi nel territorio comunale e precisamente al vicolo Chiesa 1,3,5 distinto in catasto al foglio 47 particella 1344 sub 3-4-5 e particella 1350 sub 1".

Con il suddetto provvedimento autorizzativo unico il responsabile del SUAP del Comune di Sava visto il parere urbanistico edilizio favorevole, rilasciato dal tecnico istruttore del 03/10/2016, il parere favorevole igienico sanitario dell'ASL TA/1 UO di Manduria prot. N. 129475 del 09/09/2016, autorizzava il Sig. Chianura Andrea alla realizzazione delle opere di "cambio di destinazione d'uso da civile abitazione a Centro socio educativo e riabilitativo per Alzheimer, opere interne, installazione vano ascensore, modifiche dei prospetto (...) secondo il progetto presentato che è parte integrante del presente atto (...)"

Con attestazione del 13/12/2019 il responsabile Suap del Comune di Sava, Arch Luigi de Marco, dichiarava "che il permesso autorizzativo unico n. 34/2016 rilasciato in data 21/12/2016 al Sig. Chianura Andrea, rappresentante legale della società CHIA srl del Centro diurno demenze sito in vico Chiesa n. 3 è da considerarsi assimilabile quale Permesso di costruire per come previsto all'art 10 e seguenti del DPR n. 380 del 2001 a tutti gli effetti di legge".

Successivamente alla presentazione dell'istanza con nota prot. N. 2529 del 18/02/2020, la scrivente sezione, al fine di verificare l'applicabilità al caso di specie dell'art 29 comma 7 bis della legge 7/2019, chiedeva alla Sezione Urbanistica, Servizio Strumentazione Urbanistica, chiarimenti in merito al PUA rilasciato in assenza del propedeutico permesso di costruire.

La Sezione Urbanistica, con nota inviata in data N. AOO 079- 2823 de19.03.2020 acquisita al ns protocollo al n.AOO 183 5854 del 21 aprile 2020, chiariva quanto segue:

*"in fase istruttoria il SUAP deve acquisire tutta la documentazione relativa all'immobile in cui si intende avviare*

*l'esercizio dell'attività produttiva o di servizi come disciplinati dallo stesso DPR n. 160/2010, fra cui il permesso di costruire o titolo abilitativo equipollente e l'agibilità dell'immobile. Pertanto, in relazione al quesito posto si può asserire **che il PUA contenendo obbligatoriamente il PDC o il titolo abilitativo equipollente è equivalente ai fini dell'applicazione delle norme di propria competenza**”.*

**In ragione del suddetto parere con nota prot- AOO 183 7297 del 11 maggio 2020 si comunicava** che *“l'istanza presentata ai sensi dell'art 29 comma 7 bis della Legge 7/2019 è **inammissibile** in quanto è stato allegato il PUA in assenza della preventiva acquisizione del permesso a costruire da parte del Responsabile del SUAP, e che resta eventualmente aperta per l'istante la possibilità di presentare una nuova istanza, corredata dalla documentazione richiesta, utilizzando il modello allegato alla DGR 2153 del 25 novembre 2019”.*

In riscontro al predetto provvedimento il Responsabile del Sue e del Suap del Comune di Sava, Arch Luigi de Marco, inoltrava nota prot. N. 13392 del 3 giugno 2020 comunicando che *“Il permesso autorizzativo unico (PAU) n. 34/2016 rilasciato in data 21.12.2016 al Sig. Chianura Andrea contiene in se il permesso di costruire. (...) La circostanza che al PAU non sia formalmente allegato un provvedimento denominato permesso di costruire è ininfluenza ed irrilevante in quanto: il predetto PAU è stato rilasciato a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni previste per legge tra cui il parere urbanistico edilizio favorevole, rilasciato dal tecnico istruttore del 3.10.2016; Contiene in se tutte le caratteristiche sostanziali del titolo edilizio”*

Con nota prot. AOO 11823 del 20 luglio 2020, si trasmetteva alla Sezione Urbanistica- Servizio Strumentazione Urbanistica, la predetta nota N. 13392 del 3 giugno 2020 chiedendo di esprimersi in merito.

Con nota prot. n. AOO 079 006495 del 22 luglio 2020 la Sezione Urbanistica- Servizio Strumentazione Urbanistica comunicava che *“in riferimento alla richiesta di parere prot. 11823 del 20 luglio 2020, pervenuta tramite mail in pari data, assunta al protocollo della Sezione in data odierna col n. 6492, visti gli allegati si comunica quanto segue. Il PUA n. 34/2016 (procedimento unico per l'esercizio dell'attività ex art 7 DPR n. 160 del 2010) rilasciato dal responsabile SUAP del Comune di Sava (TA) in data 21/12/2016, **nella fattispecie della duplice veste anche di responsabile Area Urbanistica ed Edilizia Privata dello stesso Comune**, è a tutti gli effetti titolo abilitativo equipollente del permesso di Costruire o di altri titoli semplificati (SCIA e CILA) e quindi sostitutivo degli stessi”.*

Conseguentemente, con nota n. AOO 12967 del 12 agosto 2020 questa sezione comunicava che *“acquisito il parere definitivo da parte della competente sezione regionale urbanistica – Servizio Strumentazione Urbanistica, tenuto conto della certificazione rilasciata dal SUAP – Comune di Sava circa l'assimilazione al caso specifico, del permesso a costruire al PUA, si comunica che il procedimento in corso sarà esitato con esito favorevole.”*

Pertanto, la richiesta di parere di compatibilità presentata dal Comune di Sava a seguito dell'istanza della CHIA srl ricade nella fattispecie dell'art. 29, comma 7-bis della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che prevede la presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire prima del 31/12/2017 e che tale permesso sia stato rilasciato prima della entrata in vigore del R.R. n. 4/2019. (9 febbraio 2019)

Per quanto sopra, considerato che:

- Come risulta dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con le citate pec del 03/01/2020, il Comune di Sava rilasciava provvedimento autorizzativo unico n. 34/2016 e dunque in data anteriore all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 (9 febbraio 2019);
- E' stata allegata agli atti specifica attestazione a firma del responsabile del SUAP del Comune di Sava Arch Luigi de Marco, dalla quale lo stesso dichiara *“che il permesso autorizzativo unico n. 34/2016 rilasciato in data 21/12/2016 al Sig. Chianura Andrea, rappresentante legale della società CHIA srl del Centro diurno demenze*

sito in vico Chiesa n. 3 è da considerarsi assimilabile quale Permesso di costruire per come previsto all'art 10 e seguenti del DPR n. 380 del 2001 a tutti gli effetti di legge”;

- La Sezione Urbanistica – Servizio Strumentazione Urbana, chiamata ad esprimersi sulla questione, ha dapprima asserito che “ **il PUA contenendo obbligatoriamente il PDC o il titolo abilitativo equipollente è equivalente ai fini dell'applicazione delle norme di propria competenza**”, per poi con successiva parere rivalutare la questione a favore dell'istante asserendo che “Il PUA n. 34/2016 (procedimento unico per l'esercizio dell'attività ex art 7 DPR n. 160 del 2010) rilasciato dal responsabile SUAP del Comune di Sava (TA) in data 21/12/2016, **nella fattispecie della duplice veste anche di responsabile Area Urbanistica ed Edilizia Privata dello stesso Comune**, è a tutti gli effetti titolo abilitativo equipollente del permesso di Costruire o di altri titoli semplificati (SCIA e CILA) e quindi sostitutivo degli stessi”.

- dalle “Relazione tecnico illustrativa” e dai “Dati tecnici” nonché dalle piante del piano terra e del primo piano trasmesse a questa sezione è possibile ricavare che la superficie complessiva dell'immobile da destinare a Centro diurno per una ricettività massima di n. 30 utenti è pari a circa 300 mq così ripartiti: **Piano Terra** – reception/accoglienza (18,26 mq), disimpegno (6,34 mq), WC (Donne –disabili 3,08 mq),spogliatoio (3,78 mq) WC personale (4,19 mq), zona preparazione pasti (15,77 mq), zona somministrazione pasti (25,35 mq), ripostiglio 1 (3,76 mq) ripostiglio 2 (1,90 mq), vano ascensore ( 4,13 mq); **Piano Primo** – amministrazione (mq 20,21), zona uso collettivo 1 (mq 11,73); zona uso ludico motorie (mq 20,9); guardaroba/spogliatoio (9,6 mq); zona uso ludico motorie personalizzate (12,65 mq); disimpegno 1 (10,82 mq); zona uso collettivo 2 (39,83 mq); disimpegno 2 wc (2,16 wc); wc 3,24 mq; Zona uso collettivo 3 (27,09 mq); zona uso collettivo 4 (10,17 mq); zona riposo emergenze (20,18 mq), disimpegno 3(5,43 mq); wc uomini (3,22 mq); wc donne/disabili (5,51 mq); ripostiglio 2,45 Mq; vano ascensore (4,13 mq).

Considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla “Sezione 1 - Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio - R.R. n. 4/2019 - Fabbisogno centro diurno non autosufficienti”: “I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio, saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il permesso a costruire rilasciato dal Comune o la documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti. (...)”

- alla “Sezione 2 – Requisiti strutturali per le strutture con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione”: “Alle strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione di cui all'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e all'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019, i predetti regolamenti non hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019. Pertanto, alle predette strutture si applicano i requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019”;

- al paragrafo 9, dell'ALLEGATO A, con riferimento alle procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio

da parte delle strutture con permesso a costruire o autorizzazione a ristrutturazione, è precisato che *“Per istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri s’intendono l’istanza presentata al competente Comune ai fini del rilascio del permesso a costruire ovvero dell’autorizzazione comunale per eseguire lavori di ristrutturazione. Rientrano nei lavori di ristrutturazione esclusivamente i lavori di trasformazione dell’immobile da una struttura sanitaria già autorizzata all’esercizio ovvero i lavori di trasformazione dell’immobile da una struttura sociosanitaria già autorizzata al funzionamento ai sensi del RR n. 4/2007. Rientrano nella previsione del RR 4/2019, art 9 comma 3, lettera g) le istanze di cui innanzi presentate entro e non oltre il 31/12/2017 come da protocollo in entrata del competente Comune (...)”*

Richiamato il comma 1 dell’art 6 **“REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI”**

Per tutto quanto sopra rappresentato:

Considerati i pareri acquisiti nel corso dell’istruttoria dalla Sezione competente in materia, ed in particolare il parere emesso dalla Sezione Urbanistica – Servizio Strumentazione Urbana n. AOO 079 6495 del 22 luglio 2020, nel quale i Dirigenti di Sezione e di Servizio, rilevato che nella fattispecie de qua, **il Pua rilasciato dal Suap nella duplice veste anche di responsabile area urbanistica è titolo abilitativo equipollente al permesso di costruire**, nonché la documentazione tecnica trasmessa dall’istante con pec del 03/01/2020 ed in particolare la relazione tecnica illustrativa, i dati tecnici, e le planimetrie generali del piano terra e del primo piano in cui è indicata la ripartizione degli ambienti e la relativa destinazione d’uso nonché la metratura totale dell’immobile che risulta non inferiore ai 250 mq previsti dalla vigente normativa. Verificata, altresì, la presenza degli spazi previsti dall’art 6.1 del RR 4 del 2019

Si propone di

- Revocare il precedente atto di inammissibilità reso con nota prot. N. 7297 del 11 maggio 2020;
- esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Sava in relazione all’istanza presentata dalla Care Health individuale assistance srl (C.H.I.A. srl) per l’autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Via Vico Chiesa n. 3, denominata *“Centro diurno demenze CHIA Srl”*

e con l’ulteriore precisazione che:

- I. La Care Health individuale assistance srl (C.H.I.A. srl) è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Pianta Piano Terra e piano Primo del 13 aprile 2016 aventi ad oggetto *“Permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso da civile abitazione a Centro socio educativo e riabilitativo per Alzheimer, opere interne installazione vano ascensore, modifiche dei prospetti”*, Relazione tecnico illustrativa e dati tecnici) ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Sava, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dalla Care Health individuale assistance srl (C.H.I.A. srl) alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti prescritti per legge;
- III. per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all’art. 7.4 del R.R. n. 4/2019;
- IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5

dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Strategie e Governo  
dell'Assistenza alle Persone in condizione di  
Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
(Elena Memeo)**

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

#### **D E T E R M I N A**

Considerati i pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria dalla Sezione competente in materia, ed in particolare il parere emesso dalla Sezione Urbanistica – Servizio Strumentazione Urbana n. AOO 079 6495 del 22 luglio 2020, nel quale i Dirigenti di Sezione e di Servizio rilevato che nella fattispecie de qua **il Pua rilasciato dal Suap nella duplice veste anche di responsabile area urbanistica è titolo abilitativo equipollente al permesso di costruire**, nonché la documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 03/01/2020 ed in particolare

la relazione tecnica illustrativa, i dati tecnici, e le planimetrie generali del piano terra e del primo piano in cui è indicata la ripartizione degli ambienti e la relativa destinazione d'uso nonché la metratura totale dell'immobile che risulta non inferiore ai 250 mq previsti dalla vigente normativa. Verificata, altresì, la presenza degli spazi previsti dall'art 6.1 del RR 4 del 2019

Si propone di

- Revocare il precedente atto di inammissibilità reso con nota prot. N. 7297 del 11 maggio 2020;
- esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Sava in relazione all'istanza presentata dalla Care Health individuale assistance srl (C.H.I.A. srl) per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Via Vico Chiesa n. 3, denominata "Centro diurno demenze CHIA Srl"

e con l'ulteriore precisazione che:

- V. La Care Health individuale assistance srl (C.H.I.A. srl) è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Pianta Piano Terra e piano Primo del 13 aprile 2016 aventi ad oggetto "*Permesso di costruire per cambio di destinazione d'uso da civile abitazione a Centro socio educativo e riabilitativo per Alzheimer, opere interne installazione vano ascensore, modifiche dei prospetti*", Relazione tecnico illustrativa e dati tecnici) ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- VI. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Sava, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dalla Care Health individuale assistance srl (C.H.I.A. srl) alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti prescritti per legge;
- VII. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 4/2019;
- VIII. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

di notificare il presente provvedimento:

- Alla Care Health individuale assistance srl (C.H.I.A. srl) - [chia.srl@pec.it](mailto:chia.srl@pec.it)
- al Sindaco del Comune di Sava [comune.sava@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.sava@pec.rupar.puglia.it);
- al Direttore Generale dell'ASL TA [direttoregenerale@asl.taranto.it](mailto:direttoregenerale@asl.taranto.it)
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL TA [areasociosanitaria@asl.taranto.it](mailto:areasociosanitaria@asl.taranto.it) ;
- al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia – SUE del Comune di Sava –

[urbanistica.comune.sava@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.comune.sava@pec.rupar.puglia.it);

- al Direttore del SUAP Comune di Sava.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)